



COMUNE DI ODALENGO GRANDE
Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE N. 03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMU.

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO nella sala delle adunanze, alle ore 19.30.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Assenti	Presenti
OLIVERO Fabio	Sindaco		SI
MAGNONE Giovanna	Consigliere		SI
BIANCO Mauro	Consigliere		SI
BUSSETTI Serena	Consigliere		SI
ARGENTERO Paolo Giuseppe	Consigliere		SI
BONGIORNI Giuseppe	Consigliere		SI
BIANCO Roberto	Consigliere		SI
BATTAGLIA Ferruccio	Consigliere		SI
DAVIDE Francia	Consigliere	SI	
GENEVRO Marco	Consigliere		SI
CECCHETTIN Paolo	Consigliere		SI
TOTALI		01	10

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. OLIVERO Ing. Fabio - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, c. 16 della Legge 388/2000, dall'art. 172, c. 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006;

RILEVATA la competenza del consiglio comunale in merito alla determinazione delle aliquote dell'imposta municipale unica (IMU).

VISTI in particolare:

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Il comma 748, dell'art. 1 della citata Legge 160/2019, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Il comma 749 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77:

Il comma 750 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento.

Il comma 751 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. La stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022.

Il comma 752 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli fissata nella misura del 0,76 per cento, con aumento sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Il comma 753 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Il comma 754 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTA ancora la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che reca nuove disposizioni in materia di IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 contenente disposizioni circa l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, e che testualmente cita:

«A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

CONSIDERATO che la Legge 29 dicembre 2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023) all'art. 1, comma 775, ha rinviato l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023.

DATO ATTO pertanto, alla luce della normativa sopra citata, procedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2023.

CONSIDERATO che al fine di mantenere i servizi attualmente attivi nonché dare corso agli adempimenti istituzionali e stante l'attuale congiuntura economica, al fine di garantire il pareggio di bilancio, si ritiene opportuno, per l'anno 2023, l'adozione delle seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille,
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,50 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione della categoria D/10): aliquota pari al 9,85 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,85 per mille;
- 5) terreni agricoli: esenti;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

VISTO il parere favorevole espresso dal Sindaco in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs 267/2000 e smi.

VISTO il D. Lgs 267/2000 e smi

CON votazione favorevole unanime;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare per l'anno 2023 le aliquote IMU come segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,50 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione della categoria D/10): aliquota pari al 9,85 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,85 per mille;
- 5) terreni agricoli: esenti;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

Di dare atto che per la fattispecie al punto uno si applica una riduzione di euro 200,00.

Di stabilire l'assimilazione ad abitazione principale per le Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, c.767 della Legge 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

DELIBERA

Di dichiarare con voti favorevoli, unanimi, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE AI SENSI ART. 49 D. LGS. 267/2000

Parere di regolarità tecnico-contabile: favorevole

II SINDACO
f.to Olivero Ing. Fabio

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

f.to IL PRESIDENTE
OLIVERO Ing. Fabio

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata, in data 28/03/2023, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, legge 18/06/2009, n. 69)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

() Questa deliberazione, è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267.

(X) Questa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa